



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n. 6 del 06/04/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19: indicazioni in materia di attività funebre per decessi di persone avvenuti nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e nelle abitazioni private della provincia di Reggio Emilia

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e s.m.i;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare:

- il D.P.C.M. 08/03/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazioni, tumulazione, cremazione delle salme.";

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: " nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

Vista la comunicazione del Direttore del Distretto Sanitario di Reggio Emilia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, assunta al prot. n. 0003151 del 31/03/2020, avente ad oggetto la necessità di ridurre il periodo di osservazione dei feretri rispetto alle 24 ore previste di norma;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004 all'oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Reggio Emilia e della relativa provincia;

Considerato che l'obiettivo prioritario dei decreti finora emanati è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con l'imposizione di misure sempre più restrittive;

Preso atto che, a seguito della situazione di sempre maggiore criticità dovuta alla progressiva diffusione del virus Covid-19 e del crescente numero di decessi presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e presso il Presidio Ospedaliero di Guastalla, si è creata una situazione di emergenza, segnalata dal Presidio Ospedaliero Provinciale, a causa dell'accumulo di feretri in giacenza contenenti cadaveri di persone decedute per patologia (o presunta patologia) infettiva diffusiva Covid-19;

Tenuto conto che detta criticità deriva:

- dalle riscontrate difficoltà dei Crematori di far fronte all'ingente numero di cremazione nei termini ordinari e pertanto dalla conseguente permanenza dei feretri nelle Camere Ardeni degli ospedali, oppure, in alternativa, nelle Sale del Commiato esistenti sul territorio provinciale nonché nelle Camere Ardeni poste nei cimiteri comunali;
- dalle richieste dei familiari dei defunti, spesso posti in "quarantena", di poter procedere con il funerale del proprio estinto oltre i tempi consueti, normalmente non superiori alle 72 ore; rendendo necessario adottare misure urgenti per la corretta e adeguata gestione dei feretri in sosta;

Ritenuto che, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da Covid-19, si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. n. 9/2020 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

- 1) fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali citate in premessa, la riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n.285/1990 citato in premessa;
- 2) la prosecuzione della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali già prevista dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali in premessa elencate (fatte salve le



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

eccezioni riportate di seguito), al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;

- 3) in DEROGA a quanto disposto al punto 2), è consentito l'accesso ai cimiteri comunali, al momento del ricevimento del feretro, soltanto ad un numero ristretto di persone (non superiore a 10 compresi gli incaricati dell'impresa di O.F.) che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione. Gli operatori cimiteriali o, in alternativa, la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, devono necessariamente verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché accertarsi che sussistano tutte le condizioni per evitare la formazione di assembramenti; gli stessi dovranno infine verificare il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ove ritenuto necessario;
- 4) Nelle Camere Ardentì e negli obitori posti presso i cimiteri comunali, possono temporaneamente sostare i feretri che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni, fino al 30/04/2020. Dopo tale data e fino al 30/09/2020, in previsione di un probabile aumento della temperatura, il periodo di sosta si riduce ad un massimo di tre giorni. In difetto si disporrà l'immediata traslazione del feretro, procedendo ad una tumulazione temporanea a spese della famiglia. Le caratteristiche del feretro dovranno essere tali da garantire il tassativo rispetto delle vigenti normative, anche di carattere igienico sanitario.

RACCOMANDA

alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie dei defunti positivi (o presunti positivi) al Covid-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso, al fine di evitare ritardi nella calendarizzazione dei funerali.

DISPONE

- di autorizzare la tumulazione temporanea dei feretri, che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione, per il periodo strettamente necessario - e comunque non superiore a trenta giorni -, nei loculi disponibili presso il cimitero urbano di Campagnola Emilia;
- la struttura del feretro e la qualità dei materiali deve essere quella prevista per la tumulazione;
- l'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, per il periodo necessario e saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione;
- il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio del loculo disponibile. Scaduto il termine, l'interessato dovrà provvedere allo spostamento del feretro; in caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni i quali, se saranno inutilmente scaduti, determineranno la condizione dell'immediata traslazione ad opera del Comune in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei famigliari per le spese sostenute dall'Ente.

AVVERTE



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato; verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs n. 267/2000;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Campagnola Emilia, e trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia Distretto di Reggio Emilia;
- Comando Carabinieri di Campagnola Emilia;
- Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Comuni Pianura Reggiana;
- Settore Demografico - Servizio di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

La presente ordinanza non trova applicazione per i feretri già in sosta in attesa di cremazione nei cimiteri comunali.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Campagnola Emilia, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 06/04/2020

Il Sindaco
Alessandro Santachiara

